

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo V - Dello scioglimento di comunioni

Art. 785 Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'[articolo 187](#).